

Regione Lombardia

L.R. 24 maggio 1985, n. 52

Norme organizzative in materia di usi civici.

Publicata nel B.U. Lombardia 29 maggio 1985, n. 22, I S.O.

Art. 1

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla Regione Lombardia con [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11](#) e con [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, se delegato.

Art. 2

(*) *Articolo abrogato dalla [L.R. 23 luglio 1996, n. 16](#).*

Art. 3

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla [Legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), e dal regolamento approvato con [R.D. 26 febbraio 1928, n. 332](#), ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.

2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al precedente comma, la Regione concede contributi ai Comuni che attuano un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande dei Comuni, rivolte ad ottenere i contributi, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La Giunta Regionale delibera il piano di riparto fra i Comuni richiedenti.

5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento della effettiva collaborazione prestata.

Art. 4

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico, di cui all'art. 12 della [Legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

2. Il direttore generale competente può autorizzare le alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità (*).

3. La Giunta Regionale può altresì autorizzare alienazioni o mutamenti di destinazione, purché conseguenti ad atti deliberativi, esecutivi alla data del 31 dicembre 1984, delle amministrazioni competenti.

4. Ai fini degli adempimenti istruttori, la Regione può avvalersi degli uffici di Province o di Comunità montane, previa intese con le amministrazioni interessate a norma dell'art. 69 dello Statuto regionale; la Regione può altresì conferire, ai medesimi fini, incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, se delegato.

(*) *Comma sostituito dall'art. 2, comma 11 della [L.R. 2 febbraio 2001, n. 3](#).*

Art. 5

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al terzo comma del precedente articolo 3 dovranno pervenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità montane, su indicazioni e proposte dei Comuni e delle associazioni agrarie, formuleranno un piano di interventi, anche per un'eventuale diversa destinazione dei terreni di uso civico, in relazione a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento approvato con [R.D. 26 febbraio 1928, n. 332](#).

3. Gli interventi di cui al precedente comma saranno disciplinati e finanziati con successiva legge regionale.

Art. 6

Copertura finanziaria.

(*) *Si omette il testo di contenuto esclusivamente finanziario.*

www.demaniocivico.it